

### **Dichiarazione di vendita a tutela del venditore (formalità cod.33)**

Si rende necessaria quando l'acquirente (obbligato a richiedere la formalità al PRA dall'art. 94 del CdS) non provvede a trascrivere al PRA il passaggio di proprietà ed il venditore, per propria tutela, "chiede" al PRA di intestare il veicolo a nome dell'acquirente; generalmente in questi casi la parte venditrice non è più in possesso del CdP (presumibilmente consegnato all'acquirente insieme al veicolo), pertanto **la formalità va accettata senza rilascio** del nuovo CdP, che **verrà rilasciato solo successivamente a una formalità di rilascio CdP (codice 88) presentata dal nuovo intestatario, allegando il vecchio CdP o denuncia di smarrimento (rif. All. 5 circ. 3754/2012)**; la formalità di rilascio CdP, come noto, sconta emolumenti (€13,50) e imposta di bollo (€48,00). Se l'intestatario è ancora in possesso del CdP (es. soc. di leasing) l'atto di vendita può essere reso sul CdP stesso (vedi *Notiziario S.G.N.* n. 445/04);

in caso di **passaggio di proprietà a favore di un cittadino extracomunitario** che non effettui la trascrizione al PRA, per render possibile la trascrizione della formalità a tutela, è eccezionalmente possibile presentare l'atto di vendita/sentenza, da cui risultino dati anagrafici e residenza dello acquirente, senza allegare, se non disponibili, copia del doc. di identità e del permesso di soggiorno (rif. *Circ.9057 del 09.07.08*); **in tal caso in sede di richiesta del rilascio CdP da parte dell'acquirente occorre allegare copia del documento e del permesso di soggiorno; rif. Ticket Normativa Pra.**

**i titoli per la trascrizione sono** (alternativamente):

1. atto redatto ai sensi dell'art 11 DM 514/92, su foglio a parte, (autenticato ex art. 7 L. 248/06) nel quale il venditore dichiara di aver venduto il veicolo in tale data all'acquirente indicato;
2. sentenza del Giudice di Pace;

*n.b. in entrambi i casi nel campo "data atto" va inserita la data o della sentenza o del nuovo atto, mentre nel "testo libero" va inserita la data del precedente atto di vendita non trascritto e il numero di repertorio (Faq Procedure PRA COP-017).*

**IMPORTANTE: La trascrizione del passaggio a tutela del venditore ex art.11 D.M . 514/92, a differenza della sentenza del GdP non ha però efficacia retroattiva**, avendo efficacia dalla data di autentica della nuova dichiarazione di vendita; soltanto nel caso in cui il venditore sia in possesso dell'originaria dichiarazione di vendita, tale trascrizione avrà efficacia dalla data di autentica della stessa; *rif. Manuale on-line scheda 3.08.*

*n.b. Anche la sentenza di omologa di separazione consensuale, nei casi in cui il coniuge a cui è stato assegnato il veicolo non trascrive il passaggio a suo favore trattenendo oltre al veicolo anche i documenti, rappresenta titolo valido per la trascrizione dell'atto a tutela del venditore da parte dell'altro coniuge; rif faq Normativa PRA PAG-10.*

Qualora, nei rari casi in cui **il venditore sia rimasto in possesso dell'atto originale non trascritto**, non è necessario redigere una nuova dichiarazione di vendita ai sensi dell'art. 11, ma può essere utilizzato l'atto originale come titolo; in quest'ultimo caso, qualora siano decorsi i termini per la presentazione della formalità, vanno corrisposti anche sanzioni ed interessi; (*rif. ticket Normativa e Faq Normativa PRA TRA-45*)

Non è ammessa la trascrizione ex art. 11 DM. 514/92 di un **atto originale redatto in base all'art. 2688 c.c.**; *rif. Faq Normativa PRA TRA-053.*

Inoltre **non è** ammissibile, in caso **di mancata trascrizione di un atto di accettazione di eredità e contestuale vendita**, un atto a tutela del venditore sottoscritto dall'erede, anche allegando alla formalità la copia dell'atto non trascritto; *rif. Ticket Normativa Pra.*

La formalità va presentata utilizzando il **modello NP-3C** (anche nel caso la parte sia in possesso dell'atto originale non trascritto; *rif. ticket Normativa PRA*) e sconta i seguenti importi: IPT proporzionale agli elementi fiscali, emolumenti (€27,00) e imposta di bollo (€32,00);

Nel caso di trascrizioni basate su sentenze del GdP, se il valore del veicolo (calcolato dal giudice sul valore della controversia) non eccede 1.032,91€ non è dovuta l'IPT (art. 46, L. 374/91, modificato dalla L. 311/2004); emolumenti imposta di bollo invece sono sempre dovuti (Dal 2008 alcune Province (vedi note IPT da *pag. 255*) hanno adottato il nuovo Regolamento IPT che prevede che il venditore rimasto intestatario a PRA, può chiedere la trascrizione del trasferimento senza CdP e senza IPT (tale **Regolamento non è stato ancora adottato dalla prov. di Roma**). Per il

calcolo importi valorizzare nel campo disabili il flag «**W**» e indicare nel campo forma atto:

- **TA:**Tutela del venditore- Atto pubblico
- **TB:**Tutela del venditore - Scrittura privata
- **TC:** Tutela del venditore.- Sentenza Giudiziaria
- **TD:**Tutela del venditore – Atto Amministrativo